

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA
Provincia di Oristano



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI
ECONOMICI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE NEI SETTORI
CULTURALE, SPORTIVO, TURISTICO, ECONOMICO, AMBIENTALE E SOCIALE**

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 13.06.2022)
Pubblicato all'albo pretorio il 28.05.2022 con rep 589*

INDICE

PREMESSA

Art.	Descrizione
	Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
1	Oggetto, finalità e definizioni principali
2	Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni
3	Definizioni
4	Divieto di sponsorizzazioni
5	Programmazione della dotazione finanziaria pe le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti
6	Limiti specifici per la concessione di contributi in relazione a convegni e mostre
7	Soggetti ammessi ai contributi
8	Settori di intervento
9	Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici
10	Settore sportivo e ricreativo
11	Settore Turistico
12	Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio
13	Settore Ambientale
14	Settore Sociale

Art.	Descrizione
	Capo II – TIPOLOGIA DI BENEFICI
15	Tipologia di contributi
16	Convenzioni
17	Contributi economici
18	Criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari
19	Criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari - Assegnazione – Rendicontazione
20	Contributi di carattere occasionale e benefici economici
21	Definizione delle spese ammissibili
22	Modalità di concessione degli altri vantaggi economici
23	Patrocinio Comunale

Art.	Descrizione
	Capo III– VERIFICHE E CONTROLLI
24	Modalità di verifica della realizzazione dei programmi di attività e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi
25	Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili
26	Modalità particolari di verifica del corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi
27	Decadenza dai benefici

Art.	Descrizione
	Capo IV– DISPOSIZIONI FINALI
28	Rapporti - Responsabilità – Esclusioni
29	Trattamento dei dati
30	Pubblicizzazione degli interventi del Comune
31	<u>Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici</u>
32	Pubblicità
33	Entrata in vigore
34	Norme finali

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità alle quali il Comune di Gonnostramatza, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica, con la finalità di ridurre i rischi di corruzione.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni principali

L'Amministrazione Comunale di Gonnostramatza, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni e contributi economici.

Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Gonnostramatza di contributi ed altri benefici di natura economica a soggetti operanti sul territorio comunale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 Costituzione.

Le disposizioni di seguito riportate sono finalizzate a razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione di risorse in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale, in coerenza con la trasparenza dell'azione amministrativa del Comune ed al fine inoltre di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività turistica, culturale, sportiva e sociale del territorio.

Art. 2

Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

Le norme del presente atto non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi agli oneri fiscali (se ed in quanto dovuti).

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", "Ente" o "Comune", il Comune di Gonnostramatza;
- b) per "contributi", le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute, secondo i criteri individuati nel presente regolamento, meritevoli di sostegno economico dell'Amministrazione.

Art. 4

Divieto di sponsorizzazioni

Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Art. 5

Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio del Comune.

Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione, le richieste di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione, di norma, nei termini e modalità fissati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Limiti specifici per la concessione di contributi in relazione a convegni e mostre

L'Amministrazione concede contributi relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Art. 7

Soggetti ammessi ai contributi

Possono accedere ai contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Gonnostramatza o comunque i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

In particolare, i soggetti beneficiari possono essere i seguenti:

- Enti e Associazioni non riconosciute e comitati spontanei aventi sede e operanti nel territorio comunale, che svolgono attività o intraprendono iniziative a beneficio della Comunità di Gonnostramatza;
- Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Enti ecclesiastici e religiosi;
- Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici o privati, per le attività gestite a beneficio della Comunità di Gonnostramatza;
- Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e Locali;
- Comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile;
- Confraternite di cui all'art. 16, c. 1 lett. b) della L. 20 maggio 1985, n. 222
- Persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 8

Settori di intervento

La concessione di contributi e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici
- b) settore sportivo e ricreativo
- c) settore turistico;
- d) settore dello sviluppo economico e promozione del territorio;
- d) settore ambientale;
- e) settore sociale

Art. 9

Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici, storici e archeologici sono in particolare destinati ai soggetti che:

- a) Realizzano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune di Gonnostramatza;
- b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Avviano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni culturali, artistici, storici e archeologici;
- d) Agevolano la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- e) Promuovono, organizzano e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema e spettacolo ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- f) Favoriscono attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folkloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;

g) Promuovono l'organizzazione di feste civili o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali.

Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici, storici e archeologici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione, da Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni e Comitati per:

- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali, storici e archeologici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio Comunale;
- b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico, archeologico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 10

Settore sportivo e ricreativo

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e seguenti.

E'intendimento del Comune:

- promuovere lo sport per la salute e contrastarne il fenomeno dell'abbandono precoce soprattutto da parte dei ragazzi;
- diffondere fra la popolazione l'abitudine ad uno stile di vita attivo aumentando le occasioni di pratica motoria e sportiva nell'ambito delle attività quotidiane e in luoghi diversi dai tradizionali impianti.

Il Comune interviene inoltre a sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale con lo scopo di incentivare la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, la formazione educativa dei giovani e per avvicinare i cittadini alle attività fisico-motorie e rieducative. Le società sportive devono essere costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata. Sono ammessi al contributo le società sportive, polisportive e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti e iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive.

I contributi ed i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) Sostenere l'attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in tutte le fasce d'età;
- b) Promuovere, organizzare e incentivare la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolte ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- c) Favorire l'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- d) Organizzare manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- e) Promuovere, organizzare e realizzare attività ricreative e del tempo libero;
- f) Incentivare l'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- g) Sostenere e valorizzare la pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti ed in particolare modo con la scuola.

Art. 11

Settore turistico

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Realizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) Supporto e assistenza ai turisti;
- f) Allestimento di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

Art. 12

Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai richiedenti che organizzino attività e/o iniziative con finalità di promozione e valorizzazione dell'economia locale e in particolare:

- a) Incentivazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione del territorio e dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione del territorio e dei prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore avente sede nel Comune;
- c) Per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'economia e le produzioni tipiche locali, con finalità d'incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

Art. 13

Settore ambientale

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Organizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze comunali in detta materia.

Art. 14

Settore Sociale

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini verso attività di carattere sociale (integrazione sociale multiculturale, aggregazione tc...)
- b) Promozione della donazione volontaria del sangue, del midollo e/o di organi in generale;
- c) Organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sulla donazione degli organi;
- d) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, inclusione sociale e di genere.

CAPO II

TIPOLOGIA DI BENEFICI

Art. 15

Tipologia dei benefici

Gli interventi previsti dal presente Regolamento per finanziare le attività e/o le iniziative coerenti con le finalità di cui al presente regolamento sono distinte prioritariamente in contributi ordinari, contributi occasionali e vantaggi economici.

Attraverso la concessione del contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera continuativa o occasionale e in grande o piccola entità a favore di attività e/o iniziative, ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

L'Amministrazione Comunale può inoltre, attribuire vantaggi economici che consistono in benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili, fatto salvo l'applicazione di altri regolamenti specifici qualora presenti e/o dei vincoli di legge.

Art. 16

Convenzioni

Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Gonnostramatz e i soggetti di cui all'art. 7. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle attività ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse. La collaborazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura del soggetto che sottoscrive la convenzione con il Comune nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. E' esclusa la previsione di qualsiasi corrispettivo per lo svolgimento dell'attività o del servizio.

Art. 17

Contributi economici

I contributi economici in denaro previsti si distinguono in:

- a) Contributi ordinari**
- b) Contributi di carattere occasionale**

Il Consiglio, su proposta della Giunta, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente, determina (in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale o nelle successive deliberazioni di variazione); l'entità degli stanziamenti dei capitoli relativi alla concessione di contributi da assegnare, distinguendo anzitutto il capitolo contenente le risorse da destinare ai contributi ordinari da quello destinato ai contributi occasionali.

La Giunta Comunale, entro massimo 90 gg. giorni dall'approvazione del Bilancio, su proposta del Responsabile del Servizio competente stabilisce le direttive contenenti:

- a) Il budget per ogni settore d'intervento compreso quello da destinare al finanziamento dei comitati che organizzano attività popolari di interesse prioritario per la comunità di Gonnostramatz, coerenti con la salvaguardia delle tradizioni popolari e religiose locali, rientranti nella categoria dei contributi occasionali.
- b) I termini per la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla presentazione di richieste di contributi per ogni settore di intervento, per l'istruttoria delle richieste e la liquidazione dei contributi.

Art. 18

Modalità e procedure per la richiesta di contributi ordinari

I contributi ordinari (contributo annuale di funzionamento e/o destinati a finanziare attività ricorrenti) rientrano nella fattispecie dei contributi in conto esercizio e sono finalizzati al sostegno prioritario delle finalità istituzionali del soggetto richiedente e pertanto finanziano le attività previste nel proprio statuto e le altre iniziative con lo stesso coerenti, riferibili ai settori di attività previste nel presente regolamento.

Il responsabile del servizio competente, provvederà ad approvare apposito avviso, individuando i termini e le modalità di presentazione delle richieste dei contributi ordinari.

La richiesta di contributo, redatta su apposito modulo predisposto dal Responsabile del servizio di riferimento e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune, dovrà essere indirizzata al Comune di Gonnostramatza e la domanda dovrà contenere:

- a) denominazione dell'Ente, Istituzione, Fondazione o Associazione richiedente incluso relativo Codice Fiscale o Partita IVA;
- b) generalità complete del legale rappresentante;
- c) Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune;
- d) Dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di un partito;
- e) Dichiarazione che le cariche all'interno dell'Ente, dell'Istituzione, della Fondazione o dell'Associazione hanno carattere di gratuità;
- f) finalità per la quale si richiede il contributo e individuazione del settore prioritario di intervento;
- g) programma annuale delle attività nel quale dovrà essere dettagliatamente illustrata ogni attività o iniziativa che si intende effettuare, indicando, per ciascuna, il periodo ipotetico nel quale si intende realizzarla e la relativa previsione di spesa;
- h) Impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare la relativa rendicontazione;
- i) Indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate nello stesso anno ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- j) Copia del Bilancio di Previsione riferito all'anno per il quale si richiede il contributo
- k) Rendiconto Economico Finanziario delle gestioni riferite all'anno precedente (nel caso in cui non sia già stato presentato);
- l) Impegno ad accettare le norme contenute nel presente Regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 241/90;
- m) Altre eventuali indicazioni previste nel bando necessarie per l'applicazione dei criteri di riparto stabiliti dal presente regolamento.

Le attività e le iniziative da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 7, definite dal bando, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). In tal senso, se dovuto in base alla normativa, sulla base di apposito accordo, l'Ente ovvero le Associazioni o altro Organismo, dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso eventuali prestatori di lavoro (RCO). In caso di responsabilità a carico delle Associazioni o altro Organismo, l'operatività o meno delle coperture assicurative non libera gli stessi da alcuna responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Resta inteso che le Associazioni o altro Organismo risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull'inquinamento acustico.

Art. 19

Criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari - Assegnazione – Rendicontazione

La quantificazione dei singoli contributi ordinari è subordinata alla effettiva previsione di bilancio e agli stanziamenti deliberati dalla Giunta Comunale per ciascun settore di intervento.

I criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari sono i seguenti:

SEDE LEGALE E OPERATIVE	PUNTEGGIO
Sede legale e operativa a Gonnostramatza	9
Sede legale o operativa a Gonnostramatza	6
Nessuna sede a Gonnostramatza	3

RADICAMENTO NEL TERRITORIO - APPARTENENZA ALLA COMUNITA': Numero di soci residenti al 31/12 (anno precedente)	PUNTEGGIO
Numero pari o superiore a 10 unità	9
Numero compreso tra 10 e 5 unità	6
Numero inferiore ai 5	3

PLURALITA' DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE (Numero degli eventi e/o iniziative) con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente	PUNTEGGIO
Numero pari o superiore a 3 iniziative	9
Numero pari a 2 iniziative	6
Numero pari a 1 iniziativa	3

CARATTERE COMUNALE O SOVRACOMUNALE DEGLI EVENTI (tenendo conto della rilevanza sovra comunale di almeno uno degli eventi proposti)	PUNTEGGIO
Sovracomunale – Regionale	9
Sovracomunale – Provinciale	6
Comunale	3

CAPACITÀ OPERATIVA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE	PUNTEGGIO
Anni di attività comprovata del soggetto richiedente oltre 5 anni	9
Anni di attività comprovata del soggetto richiedente coltre 1 anno fino a 5 anni	6
Anni di attività comprovata del soggetto richiedente inferiore ad anni 1	3

I contributi ordinari saranno quantificati e liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, secondo la seguente formula, che verrà applicata ad ogni settore di intervento in relazione al budget assegnato, per i contributi ordinari:

$$Ca = Cs : Pt \times Pa$$

Laddove:

Ca=contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario

Cs= Contributo (budget) stanziato

Pt.= totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario

Nel caso in cui, nel settore di riferimento venga presentata una sola domanda, potrà essere assegnata l'intera somma stanziata all'unica domanda pervenuta, se il richiedente totalizza un punteggio pari al 60% del punteggio massimo attribuibile (punti 27).

I soggetti assegnatari di contributi ordinari, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale adeguata rendicontazione.

Il rendiconto deve contenere:

- Relazione illustrativa dell'attività annuale svolta, riguardante anche i risultati raggiunti;
- Bilancio consuntivo, comprensivo delle voci di entrata e di uscita, corredato della documentazione contabile fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco dettagliato delle pezze giustificative o in alternativa copia delle stesse pezze giustificative.
- Ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

I contributi, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, sono di regola assegnati e liquidati dal Comune con le seguenti modalità:

- 80% a seguito di presentazione delle relative domande
- 20% dopo la realizzazione delle iniziative e la presentazione dei rendiconti entro il 10 febbraio dell'anno successivo

Gli uffici provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

Per i pagamenti si applicano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 o "Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni.

La mancata presentazione della documentazione prevista per il rendiconto comporta l'esclusione dalla liquidazione della quota residua del 20% del contributo richiesto.

Art. 20

Contributi di carattere occasionale e benefici economici

Per iniziative e manifestazioni occasionali svolte nel territorio comunale e per quelle di preminente interesse per la popolazione di Gonnostamatza, che sono diretta emanazione di credenze religiose e manifestazioni civili, aventi una cadenza temporale negli anni ed un elevato grado di partecipazione, l'Amministrazione può, prevedere la concessione di un contributo rientrante tra i contributi occasionali il cui budget è determinato preventivamente in sede di approvazione del bilancio e/o nelle successive variazioni.

Possono avvalersi del beneficio occasionalmente anche i soggetti che propongano all'Amministrazione una iniziativa/manifestazione/evento di carattere non ricorrente, ovvero anche in periodi ripetuti nel tempo, ma che in ogni caso consenta all'Ente di raggiungere risultati di elevata rilevanza locale, regionale, nazionale e/o internazionale, da realizzare nel territorio di Gonnostamatza.

Il budget complessivo verrà suddiviso in due categorie:

1° categoria: 45% del budget per le seguenti tipologie di festività:

- **Festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo**
- **Festa di San Paolo Apostolo**
- **Altre Festività (Sant'Antonio, Santa Teresina etc.)**

All'interno del budget assegnato per le festività religiose (45% del totale) alle feste più importanti (Festa del Santo Patrono e di San Paolo Apostolo) verrà assegnato sino al 35 %, con un limite massimo di €. 1.000,00 per manifestazione.

Alle altre festività verrà riconosciuta una percentuale massima del 15% del budget stabilito, con un limite massimo di €. 500,00 a manifestazione.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi concessi ai Comitati costituiti per le festività religiose, il Comune procederà alla concessione del contributo finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo di intrattenimento musicale e/o simili e pertanto in sede di rendicontazione è sufficiente allegare la relativa fattura e/o gli oneri correlati alla realizzazione dello spettacolo (quali ad esempio la Siae... etc).

2° categoria: 55% del budget per altre iniziative non ricorrenti o comunque occasionali di interesse popolare:

Per l'attribuzione dei contributi il Responsabile del servizio procederà all'assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri:

CARATTERE COMUNALE O SOVRACOMUNALE DEGLI EVENTI (tenendo conto della rilevanza sovra comunale di almeno uno degli eventi proposti)	PUNTEGGIO
Sovracomunale – Regionale	9
Sovracomunale – Provinciale	6
Comunale	3

Grado di cofinanziamento richiesto all'Ente in relazione alla spesa complessiva	PUNTEGGIO
Da 1 a 30%	9
Da 31,01 a 60%	6
Da 60,01 a 90%	3

Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di attività – Stessa iniziativa o iniziative analoghe	PUNTEGGIO
Tre iniziative	9
Due iniziative	6
Una iniziativa	3
Nessuna iniziativa	0

Piano economico dell'iniziativa	PUNTEGGIO
Oltre € 10.000,00	9
Compreso tra € 10.000,00 e 5.000,00	6
Sotto i 5.000,00	3

I contributi in questione saranno quantificati e liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, sulla base del punteggio ottenuto sulla base dei criteri di cui in precedenza:

Punteggio Totalizzato	% budget da assegnare	Importo massimo concedibile	
Da 21 a 27	55%	€.	2.500,00
Da 14 a 20	25%	€.	1.250,00
Da 9 a 13	12%	€.	750,00

Non si procederà all'attribuzione di contributi per le richieste che non totalizzeranno un punteggio minimo di 9 punti.

La richiesta per accedere agli interventi di carattere occasionale deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Gonnostramatza almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/evento oggetto di contributo/vantaggio economico; alla richiesta dovranno essere allegati i documenti utili alla definizione dell'interesse generale ed alla quantificazione del contributo:

- Relazione descrittiva dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo
- Relativo Piano di spesa (Entra/Uscite)

Il preventivo di spesa dovrà in ogni caso essere redatto a pareggio tra tutte le entrate che il beneficiario prevede di incassare e tutte le spese che prevede di sostenere per la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività per la quale chiede la concessione del contributo.

Tali interventi sono subordinati allo stanziamento in bilancio dei mezzi finanziari necessari e la liquidazione è disposta con le seguenti modalità:

- a) 80% a seguito di presentazione della relativa domanda
- b) 20% dopo la realizzazione delle iniziative e la presentazione del rendiconto.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, il contributo non potrà essere concesso.

In elazione alla carenza di risorse finanziarie l'Amministrazione potrà stabilire di finanziare solo una delle due categorie di contributi occasionali.

Art. 21

Definizione delle spese ammissibili

I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico.

Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico:

- a) le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.
- b) le spese per consulenza, promozione ed altre tipologie di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;
- c) spese di vitto e/o generali relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo;

- d) rimborsi di spese per energia elettrica, telefonia e servizio idrico se la sede è stata concessa dal Comune in comodato, in conformità alle norme vigenti;
- e) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di attività non correlati all'attività. manifestazione e iniziativa finanziata;

Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento dell'attività e riferirsi esclusivamente a soggetti qualificati in relazione alla realizzazione della manifestazione, che abbiano presenziato direttamente alla manifestazione stessa consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

Art. 22

Modalità di concessione degli altri vantaggi economici

Al fine di favorire le iniziative nell'ambito dei settori di intervento indicati nei precedenti articoli, sono concessi i seguenti vantaggi economici

- 1) La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici
- 2) La concessione in uso di locali di proprietà del Comune
- 3) L'esonero parziale o totale da tariffe

L'utilizzo dei beni e dei locali per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.

L'utilizzo occasionale e/o temporaneo dei beni e/o locali da parte di altri soggetti è disposto su domanda degli interessati, da presentare di norma almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà eventualmente a concedere il bene e/o la struttura richiesta.

Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato

La concessione stabile di beni e/o strutture devono essere accordati, con deliberazione della Giunta Comunale.

Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni e dei locali concessi. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

Art. 23

Patrocinio comunale

Il Patrocinio costituisce il riconoscimento, da parte del Comune, di una determinata iniziativa o manifestazione di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, aggregativo e ricreativo, promosse da associazioni, enti, gruppi e soggetti privati e non deve avere scopo di lucro.

E' possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengono svolte all'interno del territorio comunale, ma anche per quelle che vanno oltre i confini dello stesso, e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del paese di Gonnostramatza. Il patrocinio non può assimilarsi alla sponsorizzazione.

La Giunta Comunale può deliberare il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative ed eventi, su richiesta del soggetto organizzatore (ente, associazione, organismo e soggetto privato) corredata del programma, nel caso ritenga l'iniziativa di interesse della comunità di Gonnostramatza e sia rispondente alle finalità del presente regolamento. Sono pertanto escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore delle iniziative sopra citate deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

- la data di realizzazione dell'iniziativa
- relazione descrittiva dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità.
- le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa

La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio non comporta la concessione di un contributo, per il quale deve essere fatta richiesta con le modalità stabilite dal Regolamento.

La Giunta autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune, per iniziative aventi profili commerciali e lucrativi.

Capo III– VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 24

Modalità di verifica della realizzazione dei programmi di attività e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi

L'Amministrazione, a mezzo del responsabile del Servizio di riferimento verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico, sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione delle/della attività;
- c) che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.

Art. 25

Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili

L'Amministrazione verifica la coerenza delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal presente regolamento per la realizzazione delle iniziative mediante eventuale riscontro specifico dei documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario in relazione alle iniziative stesse.

I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzia il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 26

Modalità particolari di verifica del corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi

L'Amministrazione verifica periodicamente il corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi ai beneficiari in base al presente regolamento.

La verifica del corretto utilizzo può comprendere anche accessi di incaricati dell'Amministrazione agli immobili affidati in utilizzo e scambio di informazioni con altre Amministrazioni Pubbliche, autorità o organi di controllo.

Art. 27

Decadenza dei benefici

I beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo occasionale non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- c) in caso di modifica sostanziale, non autorizzata, del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che occasionale.

Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo, sia ordinario, che occasionale, sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Rapporti - Responsabilità – Esclusioni

Il Comune di Gonnostramatza resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto o di obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, stabilirne la revoca.

Il soggetto beneficiario, per la realizzazione dell'iniziativa, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge e si assume ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Art. 29

Trattamento dei dati

I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy vigente.

Art. 30

Pubblicizzazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono da parte del Comune erogazioni economiche per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con l'intervento e la collaborazione del Comune.

Art. 31

Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici

La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 32

Pubblicità

Il presente regolamento, ai fini della sua più ampia conoscenza e diffusione, verrà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio online dell'Ente, sul sito istituzionale del Comune e, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente in materia, D. Lgs. n° 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici" – "Criteri e modalità" del medesimo sito istituzionale.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 34

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.